



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 9 Agosto 2010

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 1, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1, del C.G.S.:

il Sig. **Giuseppe Postiglione**, all'epoca dei fatti Presidente del Potenza Sport Club s.r.l., il Sig. Pasquale Giuzio, all'epoca dei fatti dirigente con potere di firma del Potenza Sport Club S.r.l. ed i Sigg. **Antonio De Angelis e Antonio Lopiano**, rispettivamente tesserati all'epoca dei fatti per la soc. Potenza e per la soc. "Anastasio Salvatore", per aver i suddetti tesserati, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, in concorso fra di loro, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza-Gallipoli del 06.04.2008, con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio;

per violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S.

il Sig. **Danilo Pagni**, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Gallipoli, per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. degli atti compiuti da altri tesserati al fine di alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza - Gallipoli del 06.04.2008;

per violazione dell'art. 1, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1, del C.G.S.

il Sig. **Luca Evangelisti** all'epoca dei fatti direttore sportivo del Martina Franca per avere, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza - Salernitana del 20.04.2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica, con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio;

per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

la società **Potenza Sport Club s.r.l.**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio Presidente ed ai propri collaboratori.

per violazione dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.:

la società **A.S. "Anastasio Salvatore"** a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato;

la società **Gallipoli Calcio** a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio direttore sportivo;

la società **Martina Franca** a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio collaboratore.

per violazione dell'art. 4, comma 5, del C.G.S.:

la società **Salernitana Calcio 1919** a titolo di responsabilità presunta per quanto ascritto al sig. Evangelisti.

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata, ha deferito inoltre alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.

il Sig. **Giuseppe Postiglione**, all'epoca dei fatti Presidente del Potenza Sport Club S.r.l., per aver stipulato con l'A.S. Anastasio Salvatore la scrittura privata 19.07.2006 contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico con la quale cedeva alla suddetta Società la gestione del settore giovanile del Potenza Sport Club S.r.l., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica dei calciatori minorenni tesserati per il settore giovanile del Potenza Sport Club S.r.l., nonché per aver avuto contatti, in occasione della stipula della scrittura privata in questione, con soggetti inibiti quali Pane Antonino e Pane Anastasio e, infine, per aver indotto i propri tesserati Antonio Lo Piano e Rocco Quaratino, corresponsabili del settore giovanile del Potenza Sport Club S.r.l., a concludere contratti dal contenuto non conforme alle norme federali;

i Sigg.ri **Antonino e Anastasio Pane**, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente e tesserato factotum della A.S. Anastasio Salvatore, per aver stipulato, nonostante fossero entrambi inibiti, la scrittura privata del 19.07.2006 con il Potenza Sport Club S.r.l., contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;

i Sigg.ri **Rocco Quaratino** e **Antonio Lopiano**, all'epoca dei fatti tesserati del Potenza Sport Club s.r.l. e corresponsabili del Settore Giovanile, per aver dapprima fattivamente operato, quali collaboratori di Anastasio Pane, nell'ambito dell'esecuzione dei patti contenuti nella scrittura privata del 19.07.2006 e per aver poi sottoscritto contratti dal contenuto non conforme alle norme federali per meri fini di lucro personale e del Sig. Giuseppe Postiglione;

per violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S.:

la Società **Potenza Sport Club s.r.l.**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio Presidente e ai suoi tesserati;

la Società **A.S. "Anastasio Salvatore"**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio Presidente e al suo tesserato.

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata, ha deferito infine alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 6, del C.G.S.

il Sig. **Giuseppe Postiglione**, all'epoca dei fatti Presidente del Potenza Sport Club s.r.l., ed i Sigg. **Antonio De Angelis** e **Antonio Lopiano**, rispettivamente tesserati all'epoca dei fatti per la soc. Potenza e per la soc. "Anastasio Salvatore", per aver i suddetti tesserati, nel corso della stagione sportiva 2007-08, operato numerose scommesse nell'ambito degli incontri di calcio organizzati nell'ambito della F.I.G.C, ed in particolare, per quanto riguarda il solo Postiglione, anche per aver posto in essere una organizzazione, attraverso la costituzione di un centro scommesse, di cui egli divideva ogni interesse, anche se formalmente intestato ad altri, finalizzato ad accettare scommesse, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell'ambito della F.I.G.C.;

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 6, comma 1, del C.G.S.

il Sig. **Luca Evangelisti**, all'epoca dei fatti direttore sportivo della Società A.C. Martina S.r.l. per aver, nel corso della stagione sportiva 2007-08, in concorso con altre persone non identificate, incontrato e comunicato più volte al Postiglione l'esito finale di alcune partite di quel campionato, agevolando le scommesse di quest'ultimo con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, consentendo in tal modo al Postiglione di poter effettuare le relative scommesse sportive su pronostici già "noti" riguardanti le predette partite, il cui risultato era stato preventivamente concordato e conosciuto solo da coloro che avevano aderito al pactum delle pianificate irregolarità sportive;

per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la società **Potenza Sport Club S.r.l.**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio presidente e collaboratore.

per violazione dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.:

le società **A.S. "Anastasio Salvatore"** e **A.C. Martina S.r.l.** a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati.